



*Direzione Istruzione, Formazione Lavoro
Settore Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche*

BANDO 2023 QUALITA' DELL'ARIA
“Miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti scolastici”

Frequently Asked Questions

aggiornamento del 29/08/2023

D. Si formerà una graduatoria valida per i prossimi anni?

R. La Giunta Regionale valuterà nelle prossime annualità, se rifinanziare la misura, se scorrere nelle graduatorie approvate o fare un nuovo bando.

D. L'ente deve sostenere i costi per la progettazione prima di sapere se, in base alla graduatoria, riceverà o meno il finanziamento?

R. Le spese ammissibili sono riportate all'art.7 del bando. Ai fini della partecipazione al Bando è sufficiente approvare i documenti indicati all'art 12 del Bando. Sarà quindi responsabilità dell'Ente procedere secondo normativa per gli incarichi, l'acquisto della fornitura, i lavori, l'installazione e manutenzione degli impianti.

D. Al punto 6.1 "attività preliminari" si richiede che il dirigente scolastico effettui le prime verifiche e chiedi l'attivazione dell'ente proprietario; nelle successive parti del bando non si menziona tale richiesta e non si ritrova dove vada indicata e secondo quali modalità debba essere presentata o allegata.

R. Al punto 6.1- Attività preliminari - sono richiamate le disposizioni dell'art. 3 delle Linee guida di cui al DPCM del 26-luglio 2022 e della circolare "Orientamenti regionali a chiarimento delle linee guida nota A1400A 33248 del 12-09-2022 della direzione "Sanità e Welfare" Settore "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" e "Arpa Piemonte" : "Il dirigente scolastico anche mediante il confronto con i competenti Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (o RSPP) effettua le attività preliminari di autovalutazione dei criteri di rischio. Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente."

Si è ritenuto opportuno ricordare le attività preliminari che devono svolgere i soggetti competenti per l'individuazione di eventuali elementi di rischio e per la successiva presentazione di candidatura al bando regionale.

Non è richiesta la trasmissione della domanda di attivazione del dirigente scolastico all'ente proprietario dell'edificio oggetto di valutazione.

D. In fase di candidatura è sufficiente il CUP provvisorio?

R. Sì, è sufficiente. Qualora venisse riconosciuto il finanziamento, dovrà essere trasformato in definitivo.

D. Con riferimento all'art. 12.1 del bando, per le Province per "provvedimento di approvazione dell'intervento" è corretto formalizzare un Decreto del Presidente Provinciale?

R. Sì, è corretto

D. In merito all'art. 9, in particolare al punto 9.2 dove si indica il massimo contributo ammissibile per ambiente, si intende per singolo locale trattato (ad esempio un'aula)? Ad esempio, se l'Ente in progetto individua complessivamente 26 locali (aule/mensa/palestra) in cui intervenire con la tipologia C, il massimo contributo che si potrebbe richiedere sarebbe pari € 26.000,00, indipendentemente dalle dimensioni dei locali; è corretto?

R. Sì, è corretto

D. Secondo quanto disposto dal R.D. 27/07/34 n.1265 gli edifici costruiti ante 1934 non sono soggetti a certificato di agibilità. Si chiede, pertanto, conferma circa la candidabilità degli edifici che rientrano in tale categoria.

R. Il bando non richiede il possesso fisico del certificato di agibilità ma di attestare il "possesso dei requisiti di agibilità" ossia che l'edificio al momento non sia inagibile perché in ristrutturazione o a seguito di eventi calamitosi o atti vandalici, crolli ecc.

D. In relazione al punto 8.11 – caratteristiche delle vernici fotocatalitiche – è disponibile il riferimento di un prodotto specifico che soddisfi tutti i requisiti, in modo da poter procedere a una richiesta di preventivo attendibile e indicarlo in sede di progetto?

R. L' art. 8 del bando "INDICAZIONI PER LA SCELTA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI" contiene, come recita il titolo stesso, "indicazioni" per consentire agli Enti beneficiari di orientarsi nella fase di valutazione e selezione del prodotto. Si è ritenuto opportuno indicare una serie di elementi da valutare, in grado di garantire requisiti minimi di prestazione e sicurezza. L'Ente beneficiario, nella fase di selezione del prodotto, avrà modo di confrontarsi con il mercato ed operare la propria scelta sulla scorta di schede tecniche dettagliate, valutando quindi soluzioni alternative, ma egualmente performanti. Potranno quindi essere scelte soluzioni tecniche diverse in grado di garantire prestazioni analoghe.

D. In merito ai purificatori (tipologia A), le caratteristiche descritte nel bando sono da interpretare come "indicazioni", aprendo anche la possibilità di scegliere tecnologie diverse seppur comparabili dal punto di vista delle prestazioni, ovvero le stesse sono strettamente vincolanti?

R. L' art. 8 del bando "INDICAZIONI PER LA SCELTA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI" contiene, come recita il titolo stesso, "indicazioni" per consentire agli Enti richiedenti di orientarsi nella fase di valutazione e selezione del prodotto.

Considerato che nella scelta del dispositivo devono essere valutati molti aspetti, anche nel rispetto di quanto esplicitato nelle "Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici" di cui al DPCM 26 luglio 2022, si è ritenuto opportuno indicare una serie di elementi da valutare, in grado di garantire adeguati requisiti di prestazione e sicurezza.

L'Ente richiedente, nella fase di selezione del prodotto, avrà facoltà di confrontarsi in modo approfondito con il mercato ed operare la propria scelta sulla scorta di schede tecniche dettagliate, valutando quindi soluzioni alternative ma egualmente performanti; in caso di scelta di soluzioni tecniche diverse da quelle indicate nel bando, nel rispetto delle indicazioni del DPCM 26 luglio 2022, valuterà quindi di quali informazioni necessita per redigere la "relazione Tecnica illustrativa che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali dell'intervento" da allegare al modulo di domanda.

A titolo di esempio, quando nel bando si parla di "Efficienza dei dispositivi di filtraggio" (art. 8.7), si considera implicita la possibilità di scelta di altri sistemi di filtraggio in grado di garantire prestazioni equivalenti o superiori.

D. In merito alle "relazioni tecniche" di cui al precedente quesito, da parte dei soggetti applicanti è necessario presentare delle vere e proprie relazioni tecniche a firma di un professionista oppure è sufficiente la normale documentazione tecnica fornita con i prodotti (brochure commerciale, manuale d'uso, certificazioni varie, test di laboratorio, ecc..)?

R. è fondamentale che il raggiungimento di adeguati requisiti-di prestazione e sicurezza, in caso di scelta di soluzioni tecniche alternative, sia evidenziato in modo esaustivo e comprensibile.

L'Ente beneficiario, nella fase di presentazione della domanda, è tenuto a presentare una "relazione Tecnica illustrativa che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali dell'intervento" a firma del RUP.

In caso già al momento della presentazione della domanda siano state scelte soluzioni tecniche diverse da quelle standard indicate al punto 8 del Bando, poiché la normale documentazione tecnica del fornitore di solito riporta un elenco dati di non semplice interpretazione e al fine di consentire, prima di tutto all'ente richiedente, di comprendere se la soluzione alternativa individuata rispetti i requisiti minimi indicati, è necessario accompagnare la "relazione tecnica illustrativa" con una relazione tecnica che:

attesti il raggiungimento delle requisiti di prestazioni e sicurezza indicati dal DPCM 26 luglio 2022 di cui al punto 8 del Bando.

illustri le caratteristiche principali delle tipologie di prodotti che si intende selezionare.

In sede di rendicontazione è invece richiesta (art. 16 del bando) "dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal R.U.P " con allegata fra l'altro "relazione contenente una descrizione tecnica degli impianti

acquistati e installati con riferimento alle dichiarazioni rese, le spese sostenute (adeguatamente documentate)" che dovrà permettere di comprendere se i requisiti prestazionali in discorso siano stati rispettati con la soluzione adottata. La documentazione aggiuntiva in questo caso dovrà essere a firma del professionista.

D. Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio, con quale frequenza e modalità devono essere effettuate le misurazioni? Quale strumentazione deve essere utilizzata e qual è l'errore accettabile per la misura? Qual è la finalità delle misurazioni richieste?

R. In merito al monitoraggio si rimanda all'articolo 8.5 del bando. Non sono previste indicazioni specifiche. Dato il carattere sperimentale del Bando sono a libera scelta le modalità e la frequenza di monitoraggio, che dovrà comunque essere significativo ai fini della valutazione dell'efficacia del prodotto e del livello di miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti trattati. Obiettivo del monitoraggio è sia verificare l'efficacia del prodotto installato oggetto di contributo, sia acquisire conoscenze sui sistemi di monitoraggio disponibili.

D. Qualora l'edificio scolastico sia già dotato di un impianto di ventilazione ma lo stesso non risulta adeguato rispetto alle prestazioni previste dalla norma vigente e dal bando, è possibile presentare domanda per la riqualificazione dell'impianto (es. sostituzione macchine ventilazione)?

R. Essendo obiettivo del bando il miglioramento della qualità dell'aria dei locali scolastici, la riqualificazione di un impianto esistente non più a norma rientra tra gli interventi ammissibili.

D. In una scuola è già presente un impianto di ventilazione. Si vorrebbe procedere all'ottimizzazione dello stesso ed all'aumento della salubrità dell'edificio scolastico integrando nell'impianto esistente un sistema di sanificazione d'aria. Il sistema compatibile non è dotato di tutti e 4 gli stadi di filtraggio richiesti dal punto 8.6 del bando ma detti stadi di filtraggio carenti possono essere integrati nell'impianto di ventilazione esistente. Detta tipologia di soluzione (installazione di impianto di sola sanificazione su vmc esistente + installazione sistemi di filtraggio integrativi sulla vmc esistente) è consentita e quindi finanziabile in riferimento al punto 8.6?

R. L'obiettivo del bando è il miglioramento della qualità dell'aria dei locali scolastici, utilizzando le tecnologie proposte nelle combinazioni ammissibili indicate: da bando risulta esclusa esplicitamente la possibilità di richiedere il finanziamento contestuale per impianti di ventilazione meccanica controllata (tip.B) e dispositivi di purificazione (tip.A). Pertanto, mentre risulta ammissibile la riqualificazione dell'impianto VMC esistente se non più efficiente, non è possibile richiedere il contributo per l'intervento combinato o per la fornitura dei purificatori per i locali già trattati con VMC.

D. Il bando indica un dimensionamento con la UNI 10339: tale approccio è obbligatorio? Nel design dell'impianto in base a quale normativa occorre determinare la portata di progetto?

R. Il bando, al punto 3, inquadra il contesto normativo di riferimento. La progettazione, redatta da professionista abilitato, dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente.

D. In riferimento al punto 6.1.2, a seguito di valutazione tecnica effettuata attraverso il file excel fornito, possono essere candidabili anche i locali "NON CRITICI" comunque rispondenti alle caratteristiche riportate di cui al punto 5.5?

R. Sì, sono candidabili tutti i locali rispondenti alle caratteristiche riportate al punto 5.5 del bando.

D. Si chiede chiarimento sulla valutazione del punteggio 10.4 a) del bando in quanto non risulta esplicitata la modalità di calcolo dei punti da assegnare.

R. Per identificare su quali edifici è opportuno intervenire occorre tener conto del fatto che il bando dà innanzitutto priorità agli interventi su edifici con verifica di vulnerabilità sismica effettuata. Inoltre, le formule:

- minuti di apertura orari necessari oltre il valore soglia: media delle differenze fra il valore rilevato dei minuti di apertura necessari a garantire un adeguato tasso di ventilazione di cui al punto 6.4.b) (7) e il valore soglia indicato al punto 6.4.c) (5) negli ambienti scolastici candidati;

- volumi di ricambio d'aria: media delle differenze fra il valore soglia indicato al punto 6.4.d) (3) ed il valore rilevato negli ambienti scolastici candidati

forniscono come risultato il punteggio richiesto cui vengono applicati i tetti di 10 e 5 punti indicati nel bando.

Il risultato numerico non è calcolabile con la tabella editabile che abbiamo fornito, è tuttavia possibile fare delle valutazioni approssimative individuando i locali che si discostano maggiormente dai valori di riferimento (7) e (3).

Il punteggio viene calcolato esclusivamente sui locali che si intende trattare.

D. Il dato relativo al numero di occupanti per ciascuna aula è relativo al numero determinato secondo gli standard mq/alunno stabiliti dal DM 18/12/1975 oppure al numero effettivo?

R. Per quanto riguarda il numero di occupanti, si consiglia di inserire un dato che sia il più corrispondente possibile al reale utilizzo del locale in questione, in modo che l'impianto possa rispondere alle reali esigenze d'uso dello stesso nei prossimi anni scolastici.

D. In merito ad un locale non presente nel file excel dell'autovalutazione allegata al bando, ma che presenta diversi segni di ambiente poco salubre, è possibile l'inserimento dello stesso nella domanda con un'apposita documentazione allegata?

R. Il file di autovalutazione deriva da uno scarico dei dati presenti in ARES alla data del 4 agosto 2023: i locali ivi presenti sono pertanto gli stessi che si riscontrano sulla scheda "autovalutazione" nel modulo "qualità dell'aria" su ARES.

Il locale assente dovrà quindi necessariamente essere caricato nella sezione E dell'edificio di ARES affinché possa essere successivamente selezionato nel modulo di cui prima.

D. Si rende necessario aggiornare il "numero di occupanti" e la "superficie finestrata" rispetto ai locali oggetto di intervento. Si chiede, pertanto, qualora le modifiche dovessero essere considerevolmente numerose, se fosse possibile procedere aggiornando il file excel scaricato dalla sezione E e quindi trasmettendo lo stesso all'assistenza di ARES per il caricamento massivo dei dati aggiornati.

R. Tutta la documentazione sulla procedura corretta per l'aggiornamento massivo dei dati su ARES è riportata nei manuali presenti nella sezione E.

In particolare è sufficiente esportare la sezione E in excel, apportare tutte le modifiche direttamente sul file scaricato, salvare lo stesso in formato .csv e caricare massivamente il file dopo aver svuotato la sezione E di ARES.

D. Appurato che i dati nella scheda si riferiscono alle informazioni inserite in Ares alla data del 04/08/2023, considerato che i medesimi potrebbero dover essere modificati, terminata la fase di aggiornamento esiste la possibilità da parte dell'assistenza tecnica di aggiornare la scheda di autovalutazione?

R. No, non sarà possibile richiedere l'aggiornamento della scheda di autovalutazione.

Il file è da intendersi come strumento di lavoro per agevolare l'avvio delle attività progettuali.

D. L'aggiornamento delle planimetrie già caricate e validate in ARES non risulta necessario mentre, ai fini del bando, dovrà essere prodotta planimetria con la numerazione della sezione E riferita ai locali oggetto d'intervento: è corretto?



Direzione Istruzione, Formazione Lavoro
Settore Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche

R. Si, è corretto.